



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 72 del 31 Luglio 2013

Agricoltura

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. **0862/364221 - 364211**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. **0862/364702 - 364223 - 364222**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/489

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione e tratto di scalinata con corte - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta ANTINUCCI Camillo e Claudio..... 9

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/490

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI GIOVANNI Angelo Michele..... 11

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/491

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MARRAMIERO Benita. 13

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/492

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta PERNA Danilo..... 15

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/493

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI MEO Franco Carlo..... 17

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/494

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta BELFIORE Alfonso 19

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/495

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Giuliano. 21

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/496

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Emilia. 23

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/497

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI MUZIO Anna Maria..... 25

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/498

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Nunziatina.....	27
DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/499	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie accesso in betonelle e recinzione - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta ANTONUCCI Patrizio.....	29
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/503	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di accesso a fabbricato civile abitazione , piazzale e parcheggio pavimentati a betonelle posate a secco e recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo in cemento di cm. 40 - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Fara Filiorum Petri (CH) - Ditta IMMOBILIARE ARCOBALENO s.r.l.	31
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/504	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta CENTOFANTI Antonella	33
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/505	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta PAVIA Anna	35
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/506	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta DI FILIPPO Lisa Marilena	37
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/507	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta D'ANGELO Giuliano.....	39
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/508	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Filippo.....	41
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/509	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , seminativo , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso in terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA PALOMBARA Antonio.....	43
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/510	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , fabbricato civile abitazione e rimessa agricola - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BERARDUCCI Assunta	45
DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/511	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , fabbricato civile abitazione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in acciottolato o brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI RISIO Isoletta.....	47
DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/512	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI CANDILO Michele.	49
DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/513	
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Sandro e D'ERCOLE Gigliola.....	51
DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/514	

- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso su terreno battuto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE GUGLIELMO Filomena..... 53**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/515
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di linea elettrica interrata a 20KV- Tratturo Ateleta - Biferno in Comune di Castiglione Messe Marino (CH) - Ditta EDISON ENERGIE SPECIALI Spa..... 55**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/516
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MARROCCO Luigi. 57**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/517
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MARROLLO Giovanni..... 59**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/518
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso in terreno battuto Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SABATINI Nicola. 61**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/519
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Assunta 63**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/520
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di camminamento interno e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso brecciato Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Mario , Rosanna , Silvana , BELLANO Maria e quota Ranalli Panfilo a Favore di RANALLI Gabriella e Giampiero 65**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/521
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , piazzale , piantumazione , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo delle vie di accesso Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Matteo. 67**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/522
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Giovanni..... 69**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/523
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria , piazzale recintato e diritto non esclusivo all' utilizzo degli accessi - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta S.p.A. DONATO DI FONZO e F.lli. 71**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/524
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricati , seminativo arborato , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Gianfranco. 73**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/525
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BERARDOZZI Giacinta Dora..... 75**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/526
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CICCOTOSTO Giuseppe. 77**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/527

- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CHIESA RURALE “ MADONNA ADDOLORATA “. 79**
 DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/528
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e coltura agraria a ciclo annuale – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Antonio..... 81**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/533
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LUCIANI Isoletta..... 83**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/534
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Angelo. 85**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/535
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , oliveto , bosco ceduo e seminativo - Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D’ETTORRE Rodolfo..... 87**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/536
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta IURISCI Maurizio..... 89**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/537
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI GIAMBATTISTA Giacinta..... 91**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/538
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO Anna Maria (prat. n. 6478)...... 93**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/539
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO Anna Maria (prat. n. 7565)...... 95**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/540
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MORGIONE Camillo. 97**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/541
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PAOLUCCI Maria. 99**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/542
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI BUCCHIANICO Teresa e Adriana 101**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/543
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Guido..... 103**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/544
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI MONTE Carmine Carlo Nicola. 105**
 DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/545

- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta CAPONE Nicolò..... 107**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/546
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di giardino , piazzale , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PRIORI Corradino. 109**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/547
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta COSTANTINO Clorinda Lucia..... 111**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/548
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , fabbricato , corte e recinzione - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CICCOCIOPPO Nicola e Raffaele. 113**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/549
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Atesa (CH) - Ditta RUCCI Umberto 115**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/550
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIANNICO Nicoletta 117**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/551
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta FATTORE Tommaso 119**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/552
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CERRONE Vincenzo..... 121**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/553
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LA FARCIOLA Clementina 123**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/554
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto e seminativo arborato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta POLIDORO Berardino..... 125**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/555
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D'OVIDIO Sabia..... 127**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/556
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta NATIVIO Antonio..... 129**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/557
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione , pozzo , box , giardino e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta NANNI Nicola..... 131**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/558
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di prato , recinzione e appoggio arredi asportabili - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI PASQUALE Davide..... 133**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/559

- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde , seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI NUNZIO Antonio..... 135**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/560
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MEMMO Nicoletta... 137**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/561
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta CANNONE Alfonso..... 139**
DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/562
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto- Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Attilio. 141**

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/489
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione e tratto di scalinata con corte - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta ANTINUCCI Camillo e Claudio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 02.05.2013 prot. n. RA/114041, la Ditta ANTINUCCI Camillo e Claudio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scafa (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto D.G.R. n. 8597 del 01.10.1998 scaduto il 31.05.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125863 del 15.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo resi con note n. 629 e 2077 datate 25.03.1993 e 20.03.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125863 del 15.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di recinzione e tratto di scalinata con corte " a favore dei Sig.ri ANTINUCCI Camillo e Claudio nati a Scafa (PE) rispettivamente il 22.04.1956 e 07.07.1959 e residente a Manoppello (PE) in C/da Cupa , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 200 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 11 part. 515 e 518/p , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125863 del 15.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125863 del 15.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/490
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI GIOVANNI Angelo Michele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 29.04.2013 prot. n. RA/110297 , la Ditta DI GIOVANNI Angelo Michele , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/54 del 29.01.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125874 del 15.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125874 del 15.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI GIOVANNI Angelo Michele nato a Corvara (PE) il 10.10.1947 ed ivi residente in C/da Chiusole , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.200 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,60 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125874 del 15.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125874 del 15.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/491
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila -
Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta
MARRAMIERO Benita.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.
di Pescara in data 02.05.2013 prot. n.
RA/113095 , la Ditta MARRAMIERO Benita ,
ha chiesto il rinnovo della concessione
precaria di suolo tratturale in Comune di
Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L'
Aquila - Foggia , rilasciato con atto n.
DH16/725 del 12.09.2005 scaduto il
31.10.2010 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/125787 del 15.05.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita ,
completa di scheda tecnica istruttoria , schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterrebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125787 del 15.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra MARRAMIERO Benita nata a Rosciano (PE) il 02.11.1953 ed ivi residente in C/da Fonteschiavo 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 815 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 114/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 20,48 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125787 del 15.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125787 del 15.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/492
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di oliveto e diritto non esclusivo all'
utilizzo della strada in brecciato - Tratturo
L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli
(PE) - Ditta PERNA Danilo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.
di Pescara in data 29.04.2013 prot. n.
RA/110556 , la Ditta PERNA Danilo , ha
chiesto il rinnovo delle concessioni precarie di
suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE)
appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia ,
rilasciate con atti n. DH7/180 e DH31/154 del
04.03.2008 e 25.04.2011 scadute il 31.10.2012
;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/125871 del 15.05.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita ,
completa di scheda tecnica istruttoria , schema
di disciplinare concessione e pareri favorevoli
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo resi con note n. 8406/9636 e
7794 datate 22.11.2004 e 21.09.2007 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125871 del 15.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di oliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. PERNA Danilo nato a Pescara il 15.05.1970 ed ivi residente in Via Cesura 58 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 819 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 242/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge

203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 136,45 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125871 del 15.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125871 del 15.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/493
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI MEO Franco Carlo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 29.04.2013 prot. n. RA/110514 , la Ditta DI MEO Franco Carlo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/424 del 30.04.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125877 del 15.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1893 datata 30.06.1988 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125877 del 15.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. DI MEO Franco Carlo nato a Cugnoli (PE) il 12.03.1959 e residente a Rosciano (PE) in Via Cavalieri di Malta 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.170 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 226/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 175,12 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125877 del 15.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125877 del 15.05.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/494
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta BELFIORE Alfonso .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 29.04.2013 prot. n. RA/111259 , la Ditta BELFIORE Alfonso , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/973 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125880 del 15.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 5676/IIB2T/7793 datata 21.09.2007 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125880 del 15.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di oliveto " a favore del Sig. BELFIORE Alfonso nato a Cugnoli (PE) il 26.11.1946 e residente a Giulianova (TE) in Via Adige 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 630 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 184 , 185 e 186 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 11,52 ;

3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125880 del 15.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125880 del 15.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/495
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Giuliano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 23.05.2013 prot. n. RA/133668 , la Ditta DI DOMIZIO Giuliano , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/817 del 08.10.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149330 del 10.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1397/T.II-B2/2744 datata 28.03.2008 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149330 del 10.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. DI DOMIZIO Giuliano nato a Pescara il 30.01.1957 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Piano Finocchio , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.200 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 77 , 78 e 79 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 137,25 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/149330 del 10.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149330 del 10.06.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/496
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Emilia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 03.05.2013 prot. n. RA/114586 , la Ditta SILVESTRI Emilia , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/178 del 04.03.2008 scaduta il 31.10.2012 intestato a Riccardi Giovanni - deceduto - ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125867 del 15.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125867 del 15.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. Il **rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra SILVESTRI Emilia nata a Pietranico (PE) il 13.10.1956 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Colle Della Torre 32 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.300 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 44 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 67,81 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/125867 del 15.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/125867 del 15.05.2013 da parte del

concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/497
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in brecciato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI MUZIO Anna Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 30.05.2013 prot. n. RA/140468 , la Ditta DI MUZIO Anna Maria , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/504 del 07.06.2010 scadente il 31.10.2014 intestato a Giansante Paride - rinunciatario - ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149326 del 10.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3813 datata 27.05.2013 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali,

siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149326 del 10.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.06.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.06.2013 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in brecciato " a favore della Sig.ra DI MUZIO Anna Maria nata a Chieti il 25.06.1954 ed ivi residente in Via G. Verdi 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.400 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 90 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del

medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 299,88 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/149326 del 10.06.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato

alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149326 del 10.06.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/498
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DOMIZIO Nunziatina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 13.05.2013 prot. n. RA/122806 , la Ditta DI DOMIZIO Nunziatina , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/421 del 30.04.2008 scaduta il 31.10.2012 intestato a Di Domizio Luigi - rinunciatario - ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149340 del 10.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali,

siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 3 (tre), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149340 del 10.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 3 (tre) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra DI DOMIZIO Nunziatina nata a Cugnoli (PE) il 25.04.1958 ed ivi residente in C/da S. Pietro , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 400 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 8/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/149340 del 10.06.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149340 del 10.06.2013 da parte del

concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.06.2013, n. DH31/499
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie accesso in betonelle e recinzione - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta ANTONUCCI Patrizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 16.05.2013 prot. n. RA/127315 , la Ditta ANTONUCCI Patrizio , ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scafa (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149336 del 10.06.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 5943 e 7055 datate 15.10.1994 e 23.11.1996 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rilascio della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149336 del 10.06.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **la concessione precaria** per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture agrarie, accesso in betonelle e recinzione "a favore del Sig. ANTONUCCI Patrizio nato a Pescara il 19.07.1968 e residente a Scafa (PE) in C/da Pianapuccia 39, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 155 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 11 part. 517 e 518/p, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 125,84;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/149336 del 10.06.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/149336 del 10.06.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/503
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di accesso a fabbricato civile abitazione , piazzale e parcheggio pavimentati a betonelle posate a secco e recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo in cemento di cm. 40 - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Fara Filiorum Petri (CH) - Ditta IMMOBILIARE ARCOBALENO s.r.l. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Chieti in data 25.05.2012 prot. n. RA/121501 , la Ditta IMMOBILIARE ARCOBALENO s.r.l. , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Fara F. Petri (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. DH7/534 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/81690 del 25.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 392 e 6936 datate 25.01.1999 e 17.09.2002 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/81690 del 25.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di accesso a fabbricato di civile abitazione , piazzale e parcheggio pavimentati a betonelle posate a secco e recinzione con pali in ferro e rete metallica con cordolo in cemento di cm. 40 " a favore della Società IMMOBILIARE ARCOBALENO (Legale rappresentante Pieragnoli Massimo) , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 362 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Fara Filiorum Petri (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 33/p , 33/b e 193/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 247,90 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/81690 del 25.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/81690 del 25.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/504
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di vigneto e uliveto - Tratturo L'Aquila
- Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH)
- Ditta CENTOFANTI Antonella .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Chieti in data 07.12.2012 prot. n. RA/279509 , la Ditta CENTOFANTI Antonella ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Giuliano Teatino (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/712 del 18.09.2007 scaduto il 31.10.2011 ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/112889 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/112889 del 30.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di vigneto e uliveto " a favore della Sig.ra CENTOFANTI Antonella , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.500 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 543/a , 529/a e 532/a , la suddetta

concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 121,75 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/112889 del 30.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/112889 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/505
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta PAVIA Anna .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 22.04.2013 prot. n. RA/105949 , la Ditta PAVIA Anna ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Casalbordino (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/718 del 18.09.2007 scaduto il 31.10.2011 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/106863 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1616 datata 03.03.2005 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni

definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/106863 del 23.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra PAVIA Anna nata il 12.07.1943 e residente a Casalbordino (CH) in Via Dei Tigli 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.440 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 68/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 57,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/106863 del 23.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n.

RA/106863 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/506
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta DI FILIPPO Lisa Marilena.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 08.04.2013 prot. n. RA/92756 , la Ditta DI FILIPPO Lisa Marilena ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Casalbordino (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/978 del 19.12.2003 scaduto il 31.10.2008 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/99224 del 15.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni

precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/99224 del 15.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto e uliveto " a favore della Sig.ra DI FILIPPO Lisa Marilena nata il 27.04.1962 e residente a Casalbordino (CH) in Via L'Aquila 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.700 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 48 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 75,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/99224 del 15.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/99224 del 15.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/507
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia
in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta
D'ANGELO Giuliano.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha

sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Vasto (CH) in data 26.03.2013 prot. n.
RA/83331 , la Ditta D'ANGELO Giuliano ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di Casalbordino
(CH) appartenente al Tratturo L' Aquila -
Foggia , rilasciato con atto n. DH7/716 del
18.09.2007 scaduto il 31.10.2011 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/91468
del 05.04.2013 con la quale è stata trasmessa la
pratica positivamente istruita , completa di
scheda tecnica istruttoria , schema di
disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/91468 del 05.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. D'ANGELO Giuliano nato il 17.11.1958 e residente a Casalbordino (CH) in Via Dei Tigli 77, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.440 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 68/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 57,00 ;

3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/91468 del 05.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/91468 del 05.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/508
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia
in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL
BORRELLO Filippo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Vasto (CH) in data 22.04.2013 prot. n.
RA/107352 , la Ditta DEL BORRELLO Filippo
ha chiesto il rinnovo della concessione
precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto
(CH) appartenente al Tratturo L' Aquila -
Foggia , rilasciato con atto n. DH7/544del
10.06.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/114790
del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la
pratica positivamente istruita , completa di
scheda tecnica istruttoria , schema di
disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/114790 del 03.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. DEL BORRELLO Filippo nato il 20.11.1970 e residente a Vasto (CH) in Via Valloncello 83, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 910 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 129/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 10,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/114790 del 03.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/114790 del 03.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/509
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di vigneto , seminativo , uliveto e diritto
non esclusivo all'utilizzo dell' accesso in
terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia
in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA
PALOMBARA Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Vasto (CH) in data 22.05.2013 prot. n.
RA/132174 , la Ditta LA PALOMBARA Antonio
ha chiesto il rinnovo della concessione
precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto
(CH) appartenente al Tratturo L' Aquila -
Foggia , rilasciato con atto n. DH7/432 del
11.06.2007 scaduto il 31.10.2011 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/135757
del 05.06.2013 con la quale è stata trasmessa la
pratica positivamente istruita , completa di
scheda tecnica istruttoria , schema di
disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/135757 del 05.06.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di vigneto , seminativo , uliveto e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso su terreno battuto“ a favore del Sig. LA PALOMBARA Antonio nato il 02.01.1921 e residente a Vasto (CH) in Via Buonanotte 15, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 12.300 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 129/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 145,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante

versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/135757 del 05.06.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/135757 del 05.06.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/510
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo , fabbricato civile
abitazione e rimessa agricola - Tratturo
Lanciano - Cupello in Comune di Scerni
(CH) - Ditta BERARDUCCI Assunta.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Vasto (CH) in data 21.03.2013 prot. n.
RA/79024, la Ditta BERARDUCCI Assunta , ha
chiesto il rinnovo e la voltura della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Scerni (CH) appartenente al
Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto
n. DH7/562 del 10.06.2008 scaduto il
31.10.2012 intestato a Berarducci Palmerino -
rinunciatario -;

VISTA la nota dell' UTA di Vasto n. RA/99224
del 15.04.2013 con la quale è stata trasmessa la
pratica positivamente istruita , completa di
scheda tecnica istruttoria , schema di
disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 392 datata
26.01.1998 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/99224 del 15.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di seminativo , fabbricato civile abitazione e rimessa agricola " a favore della Sig.ra BERARDUCCI Assunta nata il 23.09.1965 e residente a Villapiana (Cosenza) , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 790 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 234/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 131,00 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. DH/99224 del 15.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. DH/99224 del 15.04.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 12.06.2013, n. DH31/511
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in acciottolato o brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI RISIO Isoletta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 27.05.2013 prot. n. RA/136005, la Ditta DI RISIO Isoletta, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/997 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012 intestato a Di silvio Pierino - deceduto -;

VISTA la nota dell' UTA di Vasto n. RA/135757 del 27.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 557 e 6472 datate 20.02.1998 e 13.11.1999 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/135757 del 27.05.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo , fabbricato civile abitazione e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso in acciottolato o brecciato " a favore della Sig.ra DI RISIO Isoletta nata il 16.01.1934 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 158 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 450 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 218 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 128,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. DH/135757 del 27.05.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. DH/135757 del 27.05.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/512
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI CANDILO Michele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto in data 29.07.2011 prot. n. 1200 , la Ditta DI CANDILO Michele , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 102088 del 23.10.1976 scaduto il 31.08.1979 intestato a Ianni Giovanna ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 7572 datata 18.09.2012 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni

precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di oliveto e diritto non esclusiva all'utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. DI CANDILO Michele nato il 28.11.1938 e residente a Spoleto (PG) in Via Leone Pierleone 12 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.150 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 60 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 137,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA ;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario ,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/513
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Sandro e D'ERCOLE Gigliola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto in data 22.02.2013 prot. n. RA/52604 , la Ditta CIONCI Sandro e D'ERCOOLE Gigliola , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. 409 del 17.06.2003 scaduto il 31.10.2007 intestato a Cionci Matteo - rinunciatario - ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 8983 datata 07.10.2002 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusiva all'utilizzo dell' accesso " a favore dei Sig.ri CIONCI Sandro (01.11.1968) e D'ERCOLE Gigliola (20.12.1973) e residenti a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 27 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.200 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 83 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 183,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato

alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/514
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso su terreno battuto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE GUGLIELMO Filomena.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto in data 31.08.2012 prot. n. RA/194082 , la Ditta DE GUGLIELMO Filomena , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/447 del 11.06.2007 scaduto il 31.10.2011 intestato a Mazzone Antonio - deceduto - ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in

continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusiva all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore della Sig.ra DE GUGLIELMO Filomena nata il 07.02.1932 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 72 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 820 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 169 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative

del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 132,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/515
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di linea elettrica interrata a 20KV-Tratturo Ateleta - Biferno in Comune di Castiglione Messe Marino (CH) - Ditta EDISON ENERGIE SPECIALI Spa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 18.02.2013 prot. n. RA/46108, la Ditta EDISON ENERGIE SPECIALI Spa ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castiglione Messer Marino (CH) appartenente al Tratturo Ateleta - Biferno, rilasciato con atto DH7/458 del 11.06.2007 scaduto il 31.10.2011 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 5051 datate 22.09.2000 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in

continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di linea elettrica interrata 20KV " a favore dell' EDISON ENERGIE SPECIALI Spa sede legale Foro Buonaparte 31 , 20121 Milano , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml. 9 circa della zona del Tratturo Ateleta - Biferno in Comune di Castiglione Messer Marino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 24 part. 503 parte , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune

qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato

alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/516
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MARROCCO Luigi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 18.01.2013 prot. n. RA/15451 , la Ditta MARROCCO Luigi ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/531 del 10.06.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni

definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. MARROCCO Luigi nato il 04.03.1950 e residenti a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 236 , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.560 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 209 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 26,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n.

RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/517
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MARROLLO Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 22.01.2013 prot. n. RA/17724 , la Ditta MARROLLO Giovanni ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/42 del 28.01.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni

precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. MARROLLO Giovanni nato il 06.07.1940 e residenti a Scerni (CH) in Via Dante Alighieri 21 , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.250 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 80 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 13,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/518
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo e diritto non esclusivo all'
utilizzo dell' accesso in terreno battuto
Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di
Scerni (CH) - Ditta SABATINI Nicola.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Vasto (CH) in data 20.09.2010 prot. n.
RA/2116 , la Ditta SABATINI Nicola ha chiesto
il rinnovo della concessione precaria di suolo
tratturale in Comune di Scerni (CH)
appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello ,
rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi Di
Foggia n. 101027 del 11.06.1976 scaduto il
31.08.1979 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660
del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la
pratica positivamente istruita , completa di
scheda tecnica istruttoria , schema di
disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni

precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso su terreno battuto " a favore del Sig. SABATINI Nicola nato il 26.11.1928 e residenti a Scerni (CH) in C/da Tratturo 64 , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 370 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 266 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 129,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/519
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Assunta .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 22.01.2013 prot. n. RA/17721 , la Ditta POMPONIO Assunta ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/41 del 28.01.2008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra POMPONIO Assunta nata il 20.05.1946 e residente a Scerni (CH) in Via Dante Alighieri 23 a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.960 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 96 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 20,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/520
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di camminamento interno e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso brecciato Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Mario , Rosanna , Silvana , BELLANO Maria e quota Ranalli Panfilo a Favore di RANALLI Gabriella e Giampiero .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 07.12.2012 prot. n. RA/279569, la Ditta RANALLI Mario ed ALTRI ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/208 del 19.03.2012 scadente il 31.10.2014 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 2810 datata 17.05.2004 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni

definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di camminamento interno e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso brecciato " a favore dei Sig.ri RANALLI Mario , Rosanna , Silvana , BELLANO Maria e quota di Ranalli Panfilo (deceduto) a favore di RANALLI Gabriella e Giampiero e residenti a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 100 , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 115 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 66 , la suddetta concessione

rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed

all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/521
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione , piazzale , piantumazione , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo delle vie di accesso Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Matteo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del

29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 12.02.2013 prot. n. RA/52599, la Ditta CIONCI Matteo ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. 409 del 17.06.2003 scaduto il 31.10.2007 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 2293 e 8983 datate 04.04.2000 e 07.10.2002 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di fabbricato civile abitazione , piazzale , piantumazione , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo delle vie di accesso " a favore del Sig. CIONCI Matteo nato il 21.10.1937 e residente a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 1 , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.800 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in

Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 66 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 228,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della

locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/522
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 25.09.2012 prot. n. RA/212624 , la Ditta CIONCI Giovanni ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 101008 del 11.06.1976 scaduto il 31.08.1979 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica

dell' Abruzzo reso con nota n. 10657 datata 27.12.2012 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. CIONCI Giovanni NATO IL 14.12.1930 e residente a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 15 , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5)

, della superficie di mq. 6.400 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 69 e 73 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 203,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza

, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/523
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria , piazzale recintato e diritto non esclusivo all' utilizzo degli accessi - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta S.p.A. DONATO DI FONZO e F.lli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 12.03.2013 prot. n. RA/70078 , la Ditta S.p.A. DONATO DI FONZO e F.lli ha chiesto il rinnovo delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenenti al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atti n. DH7/721 del 18.09.2007 e DH7/453 del 05.06.2009 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di

disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 5920 e 1510 datate 14.08.2008 e 02.11.1987 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di coltura agraria , piazzale recintato e diritto non esclusivo all' utilizzo degli accessi " a favore della S.p.A. DONATO DI FONZO e F.lli Via S. Antonio Abate 16 Vasto CH) , a corpo e non a misura

e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.870 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 219/A , 219 e 227/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 267,00 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/524
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricati , seminativo arborato , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Gianfranco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 17.01.2013 prot. n. RA/15154 , la Ditta NOCCIOLINO Gianfranco ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/982 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di

disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 7353 datata 17.01.2000 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. Il **rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di fabbricati , seminativo arborato , vigneto e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso su terreno battuto " a favore del Sig. NOCCIOLINO Gianfranco nato il 10.11.1969 e residente a

Vasto CH) in Via S. Lorenzo 256 , a corpo e non a misura e to l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.130 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 85 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 185,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt.

0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/525
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BERARDOZZI Giacinta Dora.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 29.01.2013 prot. n. RA/25821 , la Ditta BERARDOZZI Giacinta Dora" ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/441 del 11.06.2007 scaduto il 31.10.2011 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo e

diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso su terreno battuto " a favore della Sig.ra BERARDOZZI Giacinta Dora nata il 15.06.1951 e residente a Vasto CH) in Via S. Lorenzo 220, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1000 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 9/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 23,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni

agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/526
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CICCOTOSTO Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 13.02.2013 prot. n. RA/4223P , la Ditta CICCOTOSTO Giuseppe " ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/981 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di

scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. CICCOTOSTO Giuseppe nato il 20.04.1982 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo , a corpo e non a misura e sotto

l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 300 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 93 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 5,16 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza

- , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/527
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CHIESA RURALE " MADONNA ADDOLORATA "

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 15.03.2013 prot. n. RA/72809 , la Ditta CHIESA RURALE "MADONNA ADDOLORATA " ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/547 del 10.062008 scaduto il 31.10.2012 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica

dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della CHIESA RURALE "MADONNA ADDOLORATA " C/da Pagliarelli - Vasto CH) - , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 12.000 circa della zona del Tratturo L'

Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 18 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 126,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della

locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 13.06.2013, n. DH31/528
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e coltura agraria a ciclo annuale - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NOCCIOLINO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 29.01.2013 prot. n. RA/25821 , la Ditta NOCCIOLINO Antonio " ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto D.G.R. n. 4260 del 28.06.1990 scaduto il 31.10.1995 ;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto n. RA/75660 del 18.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 9832 datata 18.12.2006 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2012 per uso di vigneto e coltura agraria a ciclo annuale " a favore del Sig. NOCCIOLINO Antonio nato il 06.09.1941 e residente a Vasto CH) in Via Maddalena 31/A , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.930 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH)

distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 65 e 72/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 74,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Vasto (CH) n. RA/75660 del 18.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/533
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LUCIANI Isoletta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del

29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 04.10.2011 prot. n. RA/20110202204 , la Ditta LUCIANI Isoletta , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/639 del 01.09.2006 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 108848 del 24.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra LUCIANI Isoletta nata a Mozzagrogna (CH) il 20.03.1942 ed ivi residente in C/da Castelli 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.750 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il

numero 84 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/108848 del 24.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/534
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Angelo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 07.11.2011 prot. n. RA/226995b , la Ditta PAOLUCCI Angelo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH7/345/bis del 09.05.2007 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 108848 del 24.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni

definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2011 per uso di seminativo " a favore del Sig. PAOLUCCI Angelo nato a Lanciano (CH) il 17.06.1939 ed ivi residente in Via S. Francesco D'Assisi 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.450 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 194 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà

trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 69,42 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/108848 del 24.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/535
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , oliveto , bosco ceduo e seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D'ETTORRE Rodolfo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 20.01.2012 prot. n. RA/18628 , la Ditta D'ETTORRE Rodolfo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/145 del 14.03.2006 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 108848 del 24.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni

precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di vigneto , oliveto , bosco ceduo e seminativo " a favore del Sig. D'ETTORRE Rodolfo nato a Frisa (CH) il 12.02.1959 ed ivi residente in C/da Badia 105 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.290 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 5 , 6 , 7 , 10 , 108/a , 108/b e 108/c la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 24,89 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/108848 del 24.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/536
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo - Tratturo L' Aquila -
Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) -
Ditta IURISCI Maurizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha

sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 12.03.2010 prot.
n. 489 , la Ditta IURISCI Maurizio , ha chiesto
il rinnovo della concessione precaria di suolo
tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH)
appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia ,
rilasciato con atto n. DH16/208 del 15.02.2005
;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/ 108848 del 24.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo "a favore del Sig. IURISCI Maurizio nato a S. Maria Imbaro (CH) il 28.10.1964 ed ivi residente in C/da Colli 42 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.000 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 164 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 43,55 ;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/108848 del 24.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/537
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI GIAMBATTISTA Giacinta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 19.01.2012 prot. n. RA/13063 , la Ditta DI GIAMBATTISTA Giacinta , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/879 del 04.11.2005 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 108848 del 24.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo "a favore della Sig.ra DI GIAMBATTISTA Giacinta nata a Archi (CH) il 02.08.1954 e residente a S.- Maria Imbaro (CH) in Via Borgata Pozzo 38, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.000 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 155 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 38,15 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante

versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA n. RA/108848 del 24.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/538
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo irriguo - Tratturo
Centurelle - Montesecco in Comune di S.
Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO
Anna Maria (prat. n. 6478).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 30.03.2010 prot.
n. 592 , la Ditta ABBONIZIO Anna Maria , ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di S. Eusanio Del
Sangro (CH) appartenente al Tratturo
Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto
O.D. n. 43 del 28.01.2000 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/ 108848 del 24.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni

5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo irriguo "a favore della Sig.ra ABBONIZIO Anna Maria nata a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 27.06.1951 ed ivi residente in Via Castellata 293, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 472 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 222 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo -

Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA n. RA/108848 del 24.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/539
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO Anna Maria (prat. n. 7565).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 30.03.2010 prot. n. 591 , la Ditta ABBONIZIO Anna Maria , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. DH16/193/bis del 15.02.2005 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 108848 del 24.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni

5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2010 per uso di seminativo irriguo "a favore della Sig.ra ABBONIZIO Anna Maria nata a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 27.06.1951 ed ivi residente in Via Castellata 293, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 808 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 223 e 224 la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,37;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo -

Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA n. RA/108848 del 24.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/540
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo - Tratturo Lanciano -
Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta
MORGIONE Camillo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la

quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 26.04.2011 prot.
n. RA/746 , la Ditta MORGIONE Camillo , ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH)
appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello ,
rilasciata con atto n. DH16/244 del
21.02.2005 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte

dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo "a favore del Sig. MORGIONE Camillo nato a Lanciano (CH) il 07.09.1949 ed ivi residente in Piazza F.P. Memmo 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.670 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 135 e 192, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 42,14;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di

notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/541
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo - Tratturo L' Aquila -
Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH)
- Ditta PAOLUCCI Maria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali , che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 13.12.2011 prot.
n. RA/257896 , la Ditta PAOLUCCI Maria , ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di Torino Di
Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila
- Foggia , rilasciato con atto n. DH7/423 del
11.06.2007 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita , completa di scheda tecnica istruttoria ,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte
dell'interessato delle condizioni e delle
disposizioni dettate dal disciplinare allegato
alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n.
RA/89601 del 04.04.2013 , attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando

l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra PAOLUCCI Maria nata a Lanciano (CH) il 19.07.1967 e residente a Torino Di Sangro (CH) in C/da Colle Termine 22 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.560 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 42 e 43 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
 2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 2013/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 32,55 ;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 ,
- per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/542
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo - Tratturo L' Aquila -
Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta
DI BUCCHIANICO Teresa e Adriana.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative

e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 12.12.2011 prot.
n. RA/256247, la Ditta DI BUCCHIANICO
Teresa e Adrianqa, ha chiesto il rinnovo della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Lanciano (CH) appartenente al
Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto
n. DH7/347/bis del 09.05.2007;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita, completa di scheda tecnica istruttoria,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterrebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte
dell'interessato delle condizioni e delle
disposizioni dettate dal disciplinare allegato
alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n.
RA/89601 del 04.04.2013, attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando
l'obbligo del concessionario di corrispondere,
nella misura e con le modalità indicate nel
presente provvedimento, i canoni annui dovuti

, pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo " a favore delle Sig.re DI BUCCHIANICO Teresa e Adriana nate a Lanciano (CH) rispettivamente il 15.12.1946 e 03.05.1950 ed ivi residente in C/da Iconicella 87 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.290 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 192 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 2013/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 30,65 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle

condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/543

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Guido.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 11.11.2011 prot. n. RA/231177 , la Ditta ZULLI Guido , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/27 del 24.01.2007 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di vigneto " a favore del Sig. ZULLI Guido nato a Lanciano (CH) il 28.11.1937 ed ivi residente in Via Coste di Chieti 25 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.860 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 33 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 2013/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 28,47 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/544
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI MONTE Carmine Carlo Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 23.11.2011 prot. n. RA/241266 , la Ditta DI MONTE Carmine Carlo Nicola , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/1122 del 14.12.2005 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2009 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI MONTE Carmine Carlo Nicola nato a Lanciano (CH) il 02.07.1937 ed ivi residente in Via Bologna 43/A , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 220 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 195 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 2013/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/545
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta CAPONE Nicolò.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 04.04.2011 prot. n. 612 , la Ditta CAPONE Nicolò , ha chiesto il rinnovo e la voltura delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenenti al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciati con atti ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 95251 e 95252 del 05.10.1973 intestato a Caporale Angela - rinunciataria - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 5034/1608 datata 03.03.2005 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni

annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. CAPONE Nicolò nato a Lanciano (CH) il 15.03.1980 ed ivi residente in Via Martiri VI Ottobre 48 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.960 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 193 e 194/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 154,47 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/546
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di giardino, piazzale, recinzione e
diritto non esclusivo all'utilizzo dell'
accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in
Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta
PRIORI Corradino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 05.09.2011 prot.
n. 2274, la Ditta PRIORI Corradino, ha
chiesto il rinnovo e la voltura della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente
al Tratturo L' Aquila - Foggia, rilasciato con
atto n. DH7/851 del 11.11.2009 intestato a
Priori Daniela - rinunciataria - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano
n. RA/108848 del 24.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita, completa di scheda tecnica istruttoria,
schema di disciplinare concessione e relazione
tecnica ed elaborati grafici vistati della
competente Soprintendenza Archeologica dell'
Abruzzo in data 13.05.1999 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo e la voltura della concessione della
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all'accettazione ed all'osservanza
da parte dell'interessato delle condizioni e
delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di
Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 ,

attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2009 per uso di giardino, piazzale, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso " a favore del Sig. PRIORI Corradino nato a Torino Di Sangro (CH) il 28.03.1939 ed ivi residente in C/da Palude 14, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.153 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 174/b e 174/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
 - l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 532,35 ;
 - le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 - di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
- presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 - la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 - di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/547

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta COSTANTINO Clorinda Lucia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 19.01.2012 prot. n. RA/13762 , la Ditta COSTANTINO Clorinda Lucia , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n . DH16/33 del 28.01.2003 intestato a Costantino Pasquale - deceduta - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.184 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 ,

attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di oliveto " a favore della Sig.ra COSTANTINO Clorinda Lucia nata a Atesa (CH) il 13.12.1965 e residente a Lanciano (CH) in C/da Nasuti 52 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.930 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 184/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 74,55 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla

nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/548

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato, corte e recinzione - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CICCOCIOPPO Nicola e Raffaele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 03.12.2012 prot. n. RA/272406, la Ditta CICCOCIOPPO Nicola e Raffaele, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/154 del 27.02.2008 intestato a La Morgia Antonietta - deceduta - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 394 datata 20.02.2003 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 ,

attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo, fabbricato, corte e recinzione " a favore dei Sig.ri CICCOCIOPPO Nicola e Raffaele nati a Lanciano (CH) rispettivamente il 20.04.1935 e 08.12.1982 ed ivi residenti in Via per Fossacesia 130, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.400 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 249, 250, 251, 252 e 253, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 249,42 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/108848 del 24.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/549

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo - Tratturo Centurelle -
Montesecco in Comune di Atesa (CH) -
Ditta RUCCI Umberto .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 07.11.2011 prot.
n. RA/226799, la Ditta RUCCI Umberto, ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di Atesa (CH)
appartenente al Tratturo Centurelle -
Montesecco, rilasciata con atto n. DH7/499
del 25.06.2007;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita, completa di scheda tecnica istruttoria,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte
dell'interessato delle condizioni e delle
disposizioni dettate dal disciplinare allegato
alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n.
RA/89601 del 04.04.2013, attribuendo ad

essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo" a favore del Sig. RUCCI Umberto nato a Atesa (CH) il 05.03.1941 ed ivi residente in C/da Aian S. Maria , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 250 circa della zona del Tratturo Centurelle -Montesecco in Comune di Atesa (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 181 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla

nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/550
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo - Tratturo Lanciano -
Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta
GIANNICO Nicoletta .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative

e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici
;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Ortona e di Lanciano in data 01.06.2011 prot.
n. 1290, la Ditta GIANNICO Nicoletta, ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH)
appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello,
rilasciata con atto n. DH16/189 del 15.02.2005
;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano
n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è
stata trasmessa la pratica positivamente
istruita, completa di scheda tecnica istruttoria,
schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza
Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n.
3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte
dell'interessato delle condizioni e delle
disposizioni dettate dal disciplinare allegato
alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n.
RA/89601 del 04.04.2013, attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando
l'obbligo del concessionario di corrispondere,
nella misura e con le modalità indicate nel
presente provvedimento, i canoni annui dovuti

, pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo" a favore della Sig.ra GIANNICO Nicoletta nata a Atesa (CH) il 19.06.1939 e residente a Lanciano (CH) in C/da Serre 96 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.300 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 71 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 19,94 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/551
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto- Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta FATTORE Tommaso .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 09.11.2011 prot. n. RA/228901 , la Ditta FATTORE Tommaso , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciata con atto O.D. n. 583 del 11.07.2000 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo" a favore della Sig.ra GIANNICO Nicoletta nata a Atesa (CH) il 19.06.1939 e residente a Lanciano (CH) in C/da Serre 96 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.300 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 71 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 19,94 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto

precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/552
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CERRONE Vincenzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 27.02.2013 prot. n. RA/56959 , la Ditta CERRONE Vincenzo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciata con atto n. DH16/444 del 23.05.2006 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di seminativo " a favore del Sig. CERRONE Vincenzo nato a Mozzagrogna (CH) il 11.08.1938 e residente a Lanciano (CH) in Via Del Verde 30 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 800 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 24 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/78568 del 21.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/553
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LA FARCIOLA Clementina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 11.11.2009 prot. n. 2185 , la Ditta LA FARCIOLA Clementina , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciata con atto n. DH16/187 del 15.02.2005 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2009 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra LA FARCIOLA Clementina nata a Lanciano (CH) il 27.07.1964 ed ivi residente in Via Martelli 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.500 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 63/a e 74/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 39,29 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/78568 del 21.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo

dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE ,CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/554
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto e seminativo arborato - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta POLIDORO Berardino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 05.12.2012 prot. n. RA/276175 , la Ditta POLIDORO Berardino , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciata con atto n. DH7/16 del 22.01.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo , vigneto e seminativo arborato“ a favore del Sig. POLIDORO Berardino nato a Torino Di Sangro (CH) il 21.03.1965 ed ivi residente in C/da Schiavonesco 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.580 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 111 , 112 , 113 e 114 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 18,74 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/78568 del 21.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/555
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D'OVIDIO Sabia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 22.01.2013 prot. n. RA/17704 , la Ditta D'OVIDIO Sabia , ha chiesto il rinnovo della concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenenti al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciate con atti n. DH7/152 e 158 del 27.02.2008 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra D'OVIDIO Sabia nata a Lanciano (CH) il 08.09.1943 e residente a S. Maria Imbaro (CH) in Vai Piane 18 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.600 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 129 , 131 e 132 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 52,57 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/78568 del 21.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo

dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/556
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta NATIVIO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 19.03.2012 prot. n. RA/61748 , la Ditta NATIVIO Antonio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto D.G.R. n. 3080 del 03.06.1986 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. NATIVIO Antonio nato a Lanciano (CH) il 01.01.1934 ed ivi residente in C/da Costa Di Chieti 43 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 10.110 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 1 , 15 e 26 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 45,28 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/78568 del 21.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/557
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione , pozzo , box , giardino e diritto non esclusivo all' utilizzo dell' accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta NANNI Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 02.03.2011 prot. n. RA/376 , la Ditta NANNI Nicola , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH16/443 del 23.05.2006 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 1029 e 2655 datate 23.03.2000 e 04.10.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2010 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di recinzione, pozzo, box, giardino e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso "a favore del Sig. NANNI Nicola nato a Lanciano (CH) il 29.07.1968 ed ivi residente in C/da Iconicella 211, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 530 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 235, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 193,15;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA n. RA/78568 del 21.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/558
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di prato , recinzione e appoggio arredi asportabili - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI PASQUALE Davide.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 20.06.2012 prot. n. RA/142940 , la Ditta DI PASQUALE Davide , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto O.D. n. 83 del 07.02.2001 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1349 datata 04.04.2000 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di prato, recinzione e appoggio arredi asportabili " a favore del Sig. DI PASQUALE Davide nato a Lanciano (CH) il 15.02.1969 ed ivi residente in C/da Villa Stanazzo 221, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.160 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 291/a e 291/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **L' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 157,26;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA n. RA/78568 del 21.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in

sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/559
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde , seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI NUNZIO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 07.03.2013 prot. n. RA/65790 , la Ditta DI NUNZIO Antonio, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n.DH20/48 del 02.07.2010 intestato a Di Nunzio Filippo - deceduto - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 4065 datata 11.07.1998 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di verde, seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. DI NUNZIO Antonio nato a Lanciano (CH) il 10.04.1958 ed ivi residente in C/da Iconicella 220, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.072 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 283/a e 283/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € .212,98 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/560

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MEMMO Nicoletta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 02.09.2011 prot. n. RA/2271 , la Ditta MEMMO Nicoletta , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 92823 del 11.11.1972 intestato a Scerni Nicola - deceduto - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni

annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra MEMMO Nicoletta nata a Frisa (CH) il 30.12.1943 ed ivi residente in Via Badia 110 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 13 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle

condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/561

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta CANNONE Alfonso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 06.03.2013 prot. n. RA/64864 , la Ditta CANNONE Alfonso , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 103873 del 03.10.1977 intestato a Cannone Angelo - deceduto - ;

VISTA la nota dell' UTA DI Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni

annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo " a favore del Sig. CANNONE Alfonso nato a Torino Di Sangro (CH) il 23.12.1947 ed ivi residente in C/da Carriera 29 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 62/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle

condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/78568 del 21.03.2013 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. la **presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 19.06.2013, n. DH31/562

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto- Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Attilio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Ortona e di Lanciano in data 19.12.2011 prot. n. RA/262841 , la Ditta CASALANGUIDA Attilio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciata con atto n. DH7/507 del 25.06.2007 ;

VISTA la nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/ 89601 del 04.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell' UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2011 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione ;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo e vigneto" a favore del Sig. CASALANGUIDA Attilio nato a Lanciano (CH) il 09.07.1965 ed ivi residente in C/da Serre 96 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.647 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 72 , 83 , 32 , 34 e 110 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 47,26 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA n. RA/89601 del 04.04.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti

connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/89601 del 04.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**